



## PREMESSA

La Persona rappresenta uno dei più importanti valori sui quali si fonda la nostra Costituzione italiana e la vita democratica del nostro Paese: essa è al centro dell'azione educativa della scuola, che mette in campo ogni possibile strategia per realizzare la sua "mission formativa". Diverse norme giuridiche riconoscono ed evidenziano il primato della Persona sia come individuo sia nel suo agire sociale: è fondamentale quindi averne profondo rispetto, realizzando tutte le azioni necessarie per un suo sviluppo armonico e orientato al benessere psico-sociale. In tale prospettiva sono espressamente garantiti numerosi diritti e libertà inviolabili, senza tuttavia dimenticare i doveri che ogni cittadino è tenuto ad osservare nel rispetto della dignità altrui e secondo uno spirito di solidarietà sociale.

Tutti gli adulti che fanno parte della vita dei nostri studenti, quindi i genitori, i docenti e il personale scolastico, sono chiamati a cooperare, dialogando e mettendo in atto metodi educativi efficaci per favorire la loro crescita. In particolare, si richiama l'attenzione sulla vigilanza relativamente all'utilizzo da parte dei giovani dei dispositivi elettronici (cellulari e tablet), che quotidianamente portano all'interno dell'Istituto, in quanto il loro uso deve avvenire nel rispetto della privacy, nei limiti della legalità e senza ledere in alcun modo la dignità delle persone.

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE NAZIONALE

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo".

Si evidenziano alcuni punti:

1. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
2. Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 18 settembre 2017) il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
4. Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
5. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
6. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.

- Definizione di “cyberbullismo”: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della Scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni Istituto, tra i docenti sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.  
Al Preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet: alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia postale e associazioni territoriali.  
Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

## INTERVENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il 7 febbraio 2017 è stata approvata la Legge regionale “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, che affida alla Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

Per il primo anno di attuazione la Legge regionale mette a disposizione alcune risorse per la promozione di interventi incentrati in ambito scolastico.

Con la d.g.r. n. 6794 del 30 giugno 2017 sono state approvate le tipologie di iniziative che verranno realizzate nell'a.s. 2017/2018:

1. organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente dell'intero sistema di istruzione e formazione lombardo

2. promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio.

Entrambe le iniziative verranno realizzate con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale verrà sottoscritta una apposita convenzione.

La prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo è, comunque, un tema già da tempo all'attenzione delle istituzioni competenti.

Il Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) di Regione Lombardia, in particolare, ha dato vita a uno **“Sportello Help web-reputation Giovani”**: un servizio totalmente gratuito, rivolto ai cittadini lombardi, al quale ci si può rivolgere per avere assistenza in caso di problemi relativi alla tutela della propria reputazione on-line. Attraverso tale strumento il Co.Re.Com. mette a disposizione operatori in grado di rispondere alle richieste di intervento relative alla comparsa di notizie, immagini, video e commenti, ritenuti offensivi della propria dignità, su testate giornalistiche online, blog, forum e social media, ma non può procedere alla rimozione diretta di contenuti e/o pagine, ovvero al loro oscuramento, in quanto questa facoltà è di competenza dell'Autorità Giudiziaria: attua una valutazione preliminare che consente di distinguere (ed eventualmente segnalare) i diversi casi e le relative competenze.

Il Co.Re.Com. può intervenire:

- se sono stati diffusi nel web video, immagini, foto, senza che l'interessato ne fosse al corrente: sono esclusi i contenuti a carattere pedo-pornografico che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria;
- se sono stati diffusi scritti personali o corrispondenza senza che l'interessato ne fosse al corrente;
- se sono stati diffusi dati o informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, vita privata) senza che l'interessato ne fosse al corrente;
- se sono stati pubblicati sul web articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, della dignità o dell'immagine della persona interessata;
- se sono stati pubblicati sul web articoli, commenti, immagini, video umilianti o discriminatori che riguardano l'interessato, a causa dell'età, del sesso o dell'orientamento sessuale, della disabilità, dell'etnia, della religione.

### **Come richiedere l'intervento del Co.Re.Com.:**

- l'utente interessato, o il genitore nel caso di un minore, deve stampare, compilare, firmare e trasmettere agli uffici l'apposito formulario unitamente alla copia di un documento di identità. La trasmissione delle scansioni della richiesta firmata e del documento può avvenire, in alternativa, in una delle seguenti modalità:
  - via email all'indirizzo [sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it](mailto:sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it)
  - via fax al numero 02 67482724

Gli uffici sono aperti al pubblico previo appuntamento telefonico al seguente numero dedicato: 02 67482725 oppure via email o fax ai sopracitati recapiti.

Fasi successive:

- entro due giorni dal ricevimento della richiesta è avviato il procedimento volto a trattare il caso segnalato;
- l'utente potrà essere contattato dagli operatori sia nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni, sia per essere guidato telefonicamente nell'eventuale segnalazione di contenuti lesivi della propria reputazione, digitale, quando necessario.

In ogni caso sono garantiti all'utente: l'aggiornamento costante sullo sviluppo della sua segnalazione e l'informazione sui risultati conseguiti.

Inoltre, il Co.Re.Com. Lombardia, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale, organizza corsi formativi - informativi nelle Scuole al fine di contribuire a migliorare la consapevolezza e la

prudenza dei giovani nell'utilizzo della Rete. Gli Istituti scolastici interessati a prenotare uno o più interventi formativi possono compilare il modulo e inviarlo o via fax 02 67482724 o via mail: [sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it](mailto:sportellowebreputation@consiglio.regione.lombardia.it).

Infine, lo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca coordina varie iniziative, tra cui il Progetto "Generazioni Connesse" (SIC ITALY III), co-finanziato dalla Commissione Europea, attraverso il quale è stato sviluppato e implementato un Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media.

Il sito di riferimento, per un uso consapevole delle rete, che contiene strumenti utili sia per i docenti che per le famiglie è il seguente: [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)

#### **Siti di informazione e formazione**

<https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018>

<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/>